

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2479 del 23/05/2019
Oggetto	L.R. 7/2004 <i>in</i> CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA IN LOC. SOTTO LA PIEVE <i>in</i> FRONTE MAPPALE 164 DEL FG. 61 DEL N.C.T. DEL COMUNE DI OTTONE AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI DITTA: AGOSTINO BARBIERI <i>in</i> COD. SISTEB: PC16T0018/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2582 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

L.R. 7/2004 – CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA IN LOC. SOTTO LA PIEVE – FRONTE MAPPALE 164 DEL FG. 61 DEL N.C.T. DEL COMUNE DI OTTONE AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI

DITTA: AGOSTINO BARBIERI – COD. SISTEB: PC16T0018/18RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 15277 del 02/10/2018 con la quale la ditta "Agostino Barbieri & Co. snc", con sede in Ottone - C.F. e P.IVA 011838800330, ha chiesto il rinnovo della concessione n° 3225 in data 22/06/2017 avente scadenza in data 31/12/2017;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione dell'area sul BURER n. 326 del 17/10/2018 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n.7 del 2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE N° 22021 del 11/02/2019 con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale della Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, premesso che tale occupazione deriva anche da interventi di estrazione ai sensi dell'O.M. 292/2015, rilascia nulla osta idraulico favorevole alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;
- che, in corso d'istruttoria è stato richiesto al comune di Ottone di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla

conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

CONSIDERATO che la domanda risulta presentata fuori termine per cui è stato richiesto il pagamento degli indennizzi ed interessi dovuti per l'occupazione pregressa a por tempo dal 01/01/2018 sino al 02/10/2018;

DATO ATTO CHE la ditta "Agostino Barbieri & Co snc":

- in data 01/10/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 03/10/2017, in occasione del rilascio della precedente concessione n° 3225 del 22/06/2017, ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, sul conto corrente IT-94-H-07601-02400-001018766103. intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale;
- che in data 01/10/2018 ed in data 21/02/2019 ha versato un importo complessivo di € 300,00, quale canone annualità 2018;
- con versamento effettuato in data 07/05/2019 ha pagato la somma di € 389,38 quale canone annualità 2019 ed indennizzi ed interessi per il periodo 01/01/2018 - 02/10/2018 dovuti per l'occupazione pregressa come da schema sotto riportato

periodo	Canone /indennizzo	Maggiorazione per occupazione sena titolo e interessi	totale	versati	Differenza versata
01/01/18 31/07/18	€ 175,00	+20%+€ 0,18	€ 210,18		
01/08/18 30/09/18	€ 50,00	100%	€ 100,00		
01/10/18 31/12/18	€ 75,00		€ 75,00		
01/01/19 31/12/19	€ 304,20		€ 304,20		
TOTALE			€ 689,38	€ 300,00	€ 389,38

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione di cui all'oggetto

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

- a) di rilasciare sino al 31/12/2020 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta : "Agostino Barbieri snc ", con sede in Ottone (PC) - C.F / P.Iva 011838800330, la concessione di area demaniale posta in sponda destra del fiume Trebbia in loc. Pieve di Sotto – fronte mappale 164 del fg. 61 del Comune di OTTONE, per uso deposito materiale inerte proveniente anche da estrazioni eseguite ai sensi dell'OM 292/2015,

come indicato nella planimetria allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po per quanto di competenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC16T0018/18RN01 a favore del sig. Barbieri Agostino, in qualità di titolare dell'Impresa Agostino Barbieri & Co s.n.c. con sede legale in Ottone (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del fiume Trebbia in località Pieve di Sotto in comune di Ottone ad uso deposito materiali e occasionale lavorazione con frantumatore di tipo mobile, identificata catastalmente:

N.C.T. del Comune di Ottone : FG. 61 – fronte mappale 164
della superficie complessiva di mq. 4000

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2019.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 304,20 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3) e s.m. e i. ;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione dell'importo di € 250,00 è stata versata in sede di rilascio della concessione di cui alla determinazione n°3225 in data 22/06/2017;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto,

comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
- 2) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6

Prescrizioni derivanti da nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile assunto al prot. ARPAE N° 22021 del 11/02/2019

A) Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua nel tratto antistante e per un centinaio di metri a monte e a valle dell'area in occupazione;
- la conservazione dei beni concessi (del sedime demaniale ed alveo, della vegetazione e formazioni naturali presenti);
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, custodia rimozioni di pericoli ecc.).

B) Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

C) La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

La revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

D) nell'area in occupazione, compreso viabilità ed accessi:

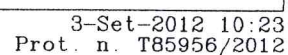
- è fatto divieto di collocare strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza opportuna autorizzazione dell'Autorità Idraulica di riferimento;

- è fatto divieto effettuare scavi e tombamenti, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno ed eseguire interventi sulla vegetazione di ripa al corso d'acqua senza specifica autorizzazione; La vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza;

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo, gli accessi ecc. possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e dei varchi medesimi;

2- PLANIMETRIA CAMSTRAE

ALLEGATO N° 2



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.